

Prot. N° C002-020

CONVENZIONE

per la fornitura di

Energia Elettrica e Gas Naturale



Spett.Le
ANUU Migratoristi
Via Dante Alighieri, 44/b
03039 Sora (FR)

Roma, 06/02/2020

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

SENTRA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Roma (RM), Viale Città d'Europa 39, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 12657501008, C.F. e Partita IVA n° 12657501008 rappresentata dal Dott. Ferrante Patricio Enrico in qualità di Amministratore Unico

E

ANUU Migratoristi - Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, di seguito denominata **ANUU**, avente sede legale in Via Dante Alighieri, 44/b - 03039 Sora (FR), C.F. 96177870589 in persona del Presidente Regionale Lazio Dott. Crocetta Paolo.

Premesso che:

- A. ANUU è un partito politico, un'associazione di persone accomunate da una medesima visione, identità, finalità politica di interesse pubblico;
- C. In un'ottica di ampliamento dei propri servizi, il ANUU è interessato ad offrire ai propri associati/tesserati l'opportunità di acquisire sul libero mercato energia elettrica e gas naturale a condizioni tariffarie in regime di convenzione.;
- D. Sentra Energia S.r.l., società autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico per la fornitura di prodotti energetici, si è resa disponibile a fornire i propri prodotti nei termini e nei modi fissati con il presente contratto di convenzione;

si conviene e si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 – Soggetti Interessati

La somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale contemplata nella presente convenzione sarà effettuata nei confronti dei siti di prelievo degli associati/tesserati del ANUU .

Art. 2 – Oggetto del contratto

La società Sentra Energia S.r.l. si impegna a somministrare presso i siti di prelievo di cui all'articolo precedente i quantitativi di energia elettrica e gas naturale confacenti alle esigenze dei clienti ed al loro fabbisogno, con le modalità ed ai prezzi concordati nella presente convenzione all' **Allegato A**.

Art. 3 – Fornitura dei Prodotti

I prodotti oggetto della presente convenzione saranno forniti dalla società Sentra Energia S.r.l. tenendo conto di quanto segue:

- Verifica dell'appartenenza dei siti di fornitura all'elenco degli associati/tesserati di ANUU ;
- Possesso degli eventuali requisiti imposti dalla normativa vigente;



Art. 4 – Obblighi della Federfarma Roma

ANUU si impegna a promuovere nei confronti dei propri Associati/tesserati la fornitura di energia elettrica e gas naturale, oggetto della presente convenzione alle condizioni in essa stabilite. A tal fine:

- Indicherà la Sentra Energia S.r.l. quale società convenzionata per l'attività di somministrazione di energia elettrica e gas naturale ai Clienti;
- Trasmettere attraverso i canali interni di comunicazione con gli associati/tesserati (news letter, magazine, applicazioni, avvisi) l'avvenuta stipula della presente convenzione;

Art. 5 – Condizioni economiche

Il costo per la fornitura dei prodotti oggetti della presente convenzione è quello risultante dalle tariffe allegate alla presente nell' **Allegato A - Condizioni Economiche per la Fornitura Continua di Energia Elettrica e/o GAS**. La gestione degli aspetti amministrativi (stipulazione contratto di fornitura, fatturazione dei consumi, ecc.) sono in capo alla società Sentra Energia S.r.l. Rimane inteso che Federfarma Roma è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità per inadempimenti contrattuali degli aderenti alla presente convenzione, in particolar modo per ritardi o mancati pagamenti delle forniture. Le condizioni riservate agli aderenti alla presente convenzione avranno decorrenza nelle seguenti modalità:

- Se l'esercente riceverà la documentazione sottoscritta entro il 25 del mese, l'attivazione avverrà il primo giorno del secondo mese successivo a quello di adesione alla presente convenzione;
- Se l'esercente riceverà i documenti dopo il 25 del mese, l'attivazione avverrà il primo giorno del terzo mese successivo a quello di adesione alla presente convenzione;

Art. 6 – Riservatezza dei dati

Il ANUU e la Sentra Energia S.r.l. hanno reciprocamente l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni di qualsiasi titolo fornite, che possano essere ragionevolmente ritenute confidenziali e comunque con osservanza delle vigenti leggi in materia. In particolare, le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui D.Lgs 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Il ANUU e la Sentra Energia S.r.l. si impegnano a non divulgare o utilizzare per finalità estranee alle loro rispettive attività i dati e le informazioni di cui siano venute a conoscenza sia direttamente che indirettamente nello svolgimento delle prestazioni in oggetto del presente contratto.

Art. 7 – Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dal 01/02/2020 e scade il 31/12/2020 e sarà rinnovabile annualmente per tacito consenso tra le parti. Alle parti viene riconosciuta la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con preavviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R almeno 2 mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. Rimane inteso che la disdetta, effettuata dal singolo associato aderente alla convenzione, non pregiudicherà in alcun modo gli accordi di fornitura eventualmente stipulati con Sentra Energia S.r.l. Anche successivamente alla cessazione della presente convenzione Sentra Energia S.r.l. si impegna a portare a compimento i contratti in corso di fornitura con gli associati di Federfarma Roma, secondo quanto stabilito nella presente convenzione e secondo gli impegni contrattuali concordati.

Le condizioni economiche pattuite avranno una durata non inferiore a un anno solare a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Entro il 15 Dicembre di ogni anno potranno essere riviste ed eventualmente modificate al fine di renderle più confacenti alle specifiche esigenze dei singoli enti o a seguito di sostanziali modifiche delle condizioni di mercato. La presente convenzione sarà inoltre soggetta a revisione qualora intervengano modifiche del quadro normativo (leggi, provvedimenti governativi o ministeriali, provvedimenti dell'ARERA, ecc) incidenti in maniera essenziale per i soggetti contrattuali.

Art. 8 – Modalità di pagamento

Il pagamento delle fatture emesse da Sentra Energia S.r.l. richiesto ad ogni associato aderente alla presente convenzione potrà essere effettuato mediante addebito diretto in C/C (SDD B2B) o bollettino postale. Inoltre, è possibile effettuare pagamenti con carta di debito (Bancomat) presso lo sportello di attenzione al cliente di Sentra Energia o nei Punti SisalPay.

Art. 9 – Trattamento Fiscale

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa essendo i corrispettivi contenuti nel contratto assoggettati ad IVA.

Art. 10 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme del Codice Civile o delle leggi speciali in materia di fornitura di prodotti energetici.

Art. 11 – Foro Competente

In caso di controversie relative all'applicazione e/o interpretazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Roma, 06/02/2020

ANUU MIGRATORISTI
Presidente Regionale
Crocetta Paolo

SENTRA ENERGIA S.R.L.
L'Amministratore Unico
Ferrante Patricio Enrico



SENTRA ENERGIA S.r.l.
Viale Città d'Europa, 39
00144 Roma
C.F./P. IVA 12657501008